



Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Modifica del 27 febbraio 2019

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale ...²,
decreta:

I

La legge del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti (LStup) è modificata come segue:

Art. 8a Sperimentazioni pilota

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare sperimentazioni pilota scientifiche con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:

- a. sono limitate sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;
- b. permettono di acquisire conoscenze riguardo all'impatto di nuovi disciplinamenti sull'impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici; e
- c. sono svolte in modo tale da assicurare la protezione della salute e della gioventù nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici.

² Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento delle sperimentazioni pilota. A tale scopo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e.

³ Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nel quadro di sperimentazioni pilota sono esentanti dall'imposta sul tabacco secondo l'articolo 4 della legge del 21 marzo 1969⁴ sull'imposizione del tabacco.

1 RS 101
2 FF ...
3 RS 812.121
4 RS 641.31

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² La durata di validità della legge è di dieci anni.
- ³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

